

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81 c.a.p. 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, presso la sede domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 383 del 06/07/2012 e Deliberazione D.G. n. 251 del 06/05/2013;

E

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE costituito da ESAOTE S.P.A. (codice fiscale e partita IVA 05131180969) con sede legale in Genova Via Enrico Meloni 77 (mandataria) - HIGEA S.P.A. A SOCIO UNICO (codice fiscale e partita IVA 01244670335) con sede legale in Roma Via di Torre Rossa 66 (mandante) - POLIEDRA INGEGNERIA CLINICA S.R.L. (codice fiscale e partita IVA 11615431001) con sede legale in Roma Via Bissolati 20 (mandante) - SEAB INSTRUMENTS S.R.L. (codice fiscale 05463000587 partita IVA 01403831009) con sede legale in Roma Via Tommaso Arcidiacono 68 (mandante), di seguito “Prestatore di Servizi” rappresentato dalla mandataria Esaote S.p.a., che stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in persona del Procuratore Speciale Emilio Fontana, presso la sede legale domiciliato, il quale interviene in forza dei poteri conferiti giusta atto di procura speciale del 25/10/2016, autenticato nelle firme da notaio Donatella Tedeschi di Genova Repertorio n. 99.000;

PER

l'affidamento quinquennale dell'appalto dei “*Servizi Integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 31720770C0*”.

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, che è persona a me nota;
- Emilio Fontana, nato a Genova il 04/07/1957 codice fiscale FNTMLE57L14D969P, personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. AV4374380 rilasciata da Comune di

Valbrevenna (GE) il 09/04/2016 con validità fino al 14/07/2026.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 323 del 01/08/2011 veniva indetto procedimento di gara mediante procedura aperta per l'affidamento in unico lotto dei "Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso il Policlinico Tor Vergata di Roma" con durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna dei Servizi medesimi e venivano approvati e formalizzati il bando, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;
- con Deliberazione D.G. n. 383 del 06/07/2012, ad esito della procedura di gara, veniva disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI Esaote S.p.a./Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a./Poliedra Sanità S.p.a./Seab Instruments S.r.l. per un importo complessivo per tutta la durata quinquennale dell'affidamento pari ad € 7.599.992,40 (Euro settemilionicinquecentonovantanovevantanovecentonovantadue/40) IVA esclusa;
- con Deliberazione D.G. n. 251 del 06/05/2013, a seguito di Sentenza TAR Lazio n. 3663/2013 dichiarativa di estinzione del giudizio instaurato da altro operatore economico concorrente per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, si confermava l'aggiudicazione disposta con Deliberazione D.G. n. 383 del 06/07/2012;
- nelle more del completamento delle procedure di verifica del possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 in capo agli operatori economici costituenti il RTI, in data 12/08/2013 si è proceduto all'esecuzione anticipata del servizio, giusta verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto in data 26/07/2013, stante l'esigenza di dare avvio alle attività oggetto dell'affidamento anche in considerazione del risparmio derivante dallo svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario, rispetto ad una ipotesi di proroga dei relativi da disporre nei confronti dei precedenti affidatari, e stante l'insussistenza di motivi ostativi alla formalizzazione dell'avvio dell'appalto di cui al titolo;
- in corso di esecuzione del servizio intervenivano le seguenti modifiche soggettive ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. n. 163/2006 in capo agli operatori economici costituenti il RTI: Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. subentrava in qualità di mandante a Poliedra Sanità S.p.a. per effetto di cessione di ramo d'azienda; Higea S.p.a. a socio unico subentrava in qualità di mandante a Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a. a socio unico per effetto di modifica di denominazione sociale;

- il Prestatore di servizi ha prodotto atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 con conferimento di mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza a Esaote S.p.a. mandataria, autenticato nelle firme da Notaio Gianluca Bozzo di Genova Repertorio n. 47328 Raccolta n. 10942, registrato all'Agenzia delle Entrate Genova 1 in data 12/07/2013 al n. 9991 serie 1T;
- in ragione dei subentri intervenuti, il Prestatore di servizi ha successivamente prodotto atto di modifica di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 con conferma da parte delle mandanti subentranti del conferimento di mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza a Esaote S.p.a. mandataria, autenticato nelle firme da Notaio Donatella Tedeschi di Genova Repertorio n. 98802, registrato all'Agenzia delle Entrate Genova 1 in data 05/07/2016 al n. 10980 serie 1T;
- il Prestatore di Servizi ha prestato garanzia fideiussoria di € 384.999,62 (euro trecentottantaquattromilanovecentonovantanove/62) pari ad un decimo dell'importo complessivo del presente appalto, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante fideiussione bancaria n. 52024 emessa da Banca Carige S.p.a., con decorrenza dalla data di consegna dei Servizi e validità per sei mesi oltre la scadenza dell'appalto, e successive appendici di variazione in ragione degli intervenuti subentri nel raggruppamento;
- il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- il Prestatore di servizi dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 24 del presente contratto;
- la procedura di gara risulta indetta in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e vi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante

parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, l'Offerta economica, la Relazione sugli elementi dell'offerta ed il Progetto di svolgimento del Servizio presentati in sede di gara, il Verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto tra le parti in data 26/07/2013, il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di Servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed accettate dalla Fondazione.

Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto del contratto e documenti contrattuali

Con la stipula del contratto il Prestatore di Servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire l'appalto dei "Servizi Integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - CIG 31720770C0".

L'appalto comprende le seguenti prestazioni, analiticamente descritte nelle Sezioni nn. 1, 2 e 3 del Disciplinare Tecnico allegato al Capitolato Speciale d'Appalto, d'ora in avanti denominato anche "CSA", da espletarsi per il tramite di idoneo personale - descritto all'art. 5 del CSA e all'art. 4 della

Sezione n. 3 del Disciplinare Tecnico allegato al CSA, ai quali articoli il successivo art. 9 rinvia *integralmente* -, presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:

1. Collaudi di accettazione;
2. Verifiche di sicurezza elettrica;
3. Manutenzione correttiva;
4. Manutenzione preventiva;
5. Controlli funzionali, tarature e verifiche particolari;
6. Fornitura dei materiali di ricambio, dei materiali di ricambio soggetti ad usura e degli accessori (senza esclusione);
7. Manutenzione Proattiva;
8. Gestione/manutenzione dei “software medicali”;
9. Gestione ed aggiornamento del libro macchina e della manualistica;
10. Gestione informatizzata dei servizi oggetto del presente appalto;
11. Aggiornamento inventariale e valorizzazione delle apparecchiature;
12. Attività di spostamento e riattivazione di apparecchiature elettromedicali;
13. Programmi di rinnovo, valutazione delle nuove tecnologie (Health Technology Assessment) e capitolati d’acquisto;
14. Attività di formazione;
15. Gestione del rischio clinico (Health Risk Management);
16. Attività di consulenza;
17. Fornitura norme tecniche pertinenti l’oggetto dell’appalto;
18. Effettuazione riunioni periodiche tra la Fondazione e il Prestatore di Servizi;
19. Implementazione periodica di reportistica sulle attività dell’appalto;
20. Servizi Integrativi e aggiuntivi.

Le apparecchiature elettromedicali oggetto del servizio di cui al presente contratto sono inventariate in apposito elenco, tenuto a cura del Servizio di Ingegneria Medica della Fondazione, soggetto ad aggiornamento periodico in funzione delle variazioni del parco apparecchiature ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 “Modifiche dei prezzi ed aggiornamento periodico degli importi contrattuali” del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il Prestatore di Servizi, come sopra rappresentato, si obbliga ad eseguire l’appalto oggetto del presente contratto in conformità al contenuto della documentazione depositata agli atti della Fondazione ed espressamente menzionata all’art. 23 del presente atto, nonché nel rispetto delle indicazioni sulle modalità esecutive di svolgimento del Servizio fornite dal Direttore dell’esecuzione

del contratto al Referente per la Società, entrambi individuati al successivo art. 5.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 12/08/2013, data di consegna del servizio di cui a Verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto in data 26/07/2013.

Al termine di tale periodo, l'appalto si considererà concluso senza che sia necessario alcun preavviso, fatta salva la facoltà unilaterale della Fondazione di estendere la validità dell'appalto stesso per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione di nuova gara volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi, ivi comprese gare regionali centralizzate. In tal caso il Prestatore di servizi sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Articolo 4 – Caratteristiche e descrizione del Servizio

Il Prestatore di Servizi si obbliga ad effettuare le prestazioni oggetto dell'appalto secondo le modalità previste per le singole prestazioni, rispettivamente, nelle Sezioni nn. 2 e 3 del Disciplinare Tecnico allegato al Capitolato speciale d'Appalto depositato agli atti della Fondazione, nonché in conformità con il Progetto di svolgimento del Servizio, presentato in sede di gara dal Prestatore di Servizi, depositato agli atti della Fondazione.

Il servizio oggetto del presente contratto è eseguito dalle Imprese costituenti il RTI secondo la seguente ripartizione percentuale:

- Esaote S.p.a. (capogruppo mandataria): 52% (cinquantadue per cento);
- Higea S.p.a. a socio unico (mandante): 30% (trenta per cento);
- Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l. (mandante): 10% (dieci per cento);
- Seab Instruments S.r.l. (mandante): 8% (otto per cento).

Articolo 4bis – Locali funzionali all'esecuzione del servizio messi a disposizione del Prestatore di Servizi

Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto la Fondazione mette a disposizione del Prestatore di Servizi idoneo locale a Quota -4,40 (piano -1) Quadrante 2, all'interno della zona individuata quale Area "Officine", di cui alla planimetria allegata al presente contratto.

Il Prestatore di Servizi, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione di arredi o di apparecchiature/attrezzature, deve informare preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'installazione di detti nuovi arredi e/o apparecchiature/attrezzature dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.

La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a totale carico del Prestatore di Servizi e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte del Prestatore di Servizi alla Fondazione medesima.

Il Prestatore di Servizi provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.

Sono a carico del Prestatore di Servizi le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione, e le spese relative alle utenze energetiche (acqua, riscaldamento, elettricità) nonché le spese relative alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi natura e classificazione, prodotti nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto. Tali spese, ove non volturabili, saranno oggetto di rimborso consuntivo periodico alla Fondazione.

Sono a carico del Prestatore di Servizi le spese di pulizia dei locali messi a disposizione con pagamento diretto del Prestatore di Servizi dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice del servizio di pulizia presso la Fondazione. Il Prestatore di Servizi si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.

La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato del Prestatore di Servizi. Il Prestatore di Servizi è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.

Nel caso in cui la Fondazione, in corso di vigenza del presente contratto, dovesse comunicare al Prestatore di Servizi la temporanea o definitiva indisponibilità degli spazi di cui al precedente comma 1, ovvero richieda lo spostamento in propri locali diversamente ubicati, il Prestatore di Servizi dovrà provvedere a proprie spese all'effettuazione degli eventuali cambiamenti di sede garantendo comunque il servizio nel tempo necessario ad operare il trasferimento.

Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali messi a disposizione del Prestatore di Servizi saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante la redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti nel quale verranno richiamate anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate rispetto alla consegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati al Prestatore di Servizi anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà del Prestatore di Servizi o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

La messa a disposizione dei locali al Prestatore di Servizi è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del Servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.

Articolo 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e referente per il Prestatore di Servizi

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 383 del 06/07/2012, è il Prof. Nicola Rosato, Titolare del programma aziendale non clinico Servizio di Ingegneria Medica, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto nonché all'applicazione di penali, in conseguenza di verificati inadempimenti, nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. In applicazione del D.P.R. n. 207/10 il Direttore dell'esecuzione del contratto può inoltre applicare penali pecuniarie in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo complessivo contrattuale al netto dell'IVA, fatto salvo il limite massimo complessivo del 10% dell'importo contrattuale. La Fondazione, per il tramite del suindicato Direttore dell'esecuzione del contratto e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso del Prestatore di Servizi, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto e della scrupolosa osservanza da parte del Prestatore di Servizi di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

Il Prestatore di servizi individua l'Ing. Fabio Dattilo, Coordinamento Operativo Appalti Multivendor della mandataria Esaote S.p.a., quale rappresentante del RTI nei confronti della Fondazione per gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale, gestionale ed operativo, responsabile degli adempimenti previsti nell'espletamento dei Servizi oggetto del presente contratto, ed incaricato di controllare e coordinare il personale impiegato dal Prestatore di Servizi medesimo.

Articolo 6 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 383 del 06/07/2012, per lo svolgimento dei Servizi Integrati oggetto del presente atto, è stata disposta in favore del Prestatore di Servizi, in conformità all'Offerta economica n. GG002066 del 07/11/2011 presentata in gara, la corresponsione di un corrispettivo annuale omnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto pari ad € 1.519.998,48 (unmilionecinquecentodiciannovemilanovecentonovantotto/48) IVA esclusa, così suddiviso:

- € 659.483,76/anno IVA esclusa (Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali per le PP.AA. – CONSIP);
- € 860.514,72/anno IVA esclusa (restanti Servizi di cui all'All. A al CSA - Disciplinare Tecnico)

corrispondente ad un importo totale complessivo per tutta la durata quinquennale dell'appalto pari ad € 7.599.992,40 (settemilionicinquecentonovantanovemilanocecentonovantadue/40) IVA esclusa.

Le parti danno atto che a decorrere dal 01/10/2016, in applicazione dell'art. 4 "Modifiche dei prezzi ed aggiornamento periodico degli importi contrattuali" del Capitolato Speciale d'Appalto nonché in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica, il corrispettivo annuale di cui al comma 1 risulta rideterminato in € 1.450.646,46 (unmilionequattrocentocinquantamilaseicentoquarantasei/46) IVA esclusa.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 "Modifiche dei prezzi ed aggiornamento periodico degli importi contrattuali" del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, l'importo complessivo di cui al precedente comma resta fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento.

Ai fini del presente articolo le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.

L'importo di cui al precedente comma 3 viene corrisposto mediante emissione di fatture trimestrali che riportano i valori calcolati mediante l'applicazione della formula stabilita agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che tiene conto del grado di complessità dei servizi manutentivi effettivamente resi e dell'effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto dei Servizi Integrati di cui al titolo.

Il Prestatore di servizi procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate alla Fondazione e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Fondazione, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.

In ogni caso di arbitraria interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Prestatore di Servizi risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

Sui pagamenti trimestrali saranno operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

La Fondazione rimane sempre estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra il Prestatore di Servizi ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere, anche in caso di cessione dei crediti, soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata in base alla vigente regolamentazione della Fondazione nonchè a successiva notifica ed accettazione senza riserva da parte del cessionario delle clausole contenute nel presente articolo.

Articolo 7 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Prestatore di Servizi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Prestatore di Servizi

Il Prestatore di Servizi deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse anche umane idonei alla gestione del presente appalto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

Con la stipula del presente contratto il Prestatore di Servizi assume, oltre agli obblighi stabiliti dagli altri articoli del presente contratto, gli oneri e gli obblighi previsti agli artt. 16 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai quali articoli *integralmente* si rinvia.

Il Prestatore di Servizi si obbliga a svolgere il Servizio oggetto del presente contratto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in qualunque forma, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa in caso di termine anticipato della sperimentazione gestionale in essere.

Il Prestatore di servizi si obbliga altresì a collaborare con la Fondazione, al termine del rapporto contrattuale, per consentire il passaggio di gestione a nuovo esecutore senza soluzione di continuità, disagi o disservizi.

Articolo 9 – Personale addetto ai Servizi

Il Prestatore di Servizi deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle caratteristiche, composizione e tipologia indicate nell'art. 4 della Sezione n. 3 del Disciplinare Tecnico allegato al CSA e nel Progetto di Svolgimento del Servizio, tutti in atti della Fondazione, ai quali articoli *integralmente* si rinvia.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

Le parti ottemperano a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Fondazione ha fornito, in allegato al Capitolato Speciale d'Appalto sotto la lettera E, in conformità all'articolo 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Prestatore di Servizi deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia espressamente per tutto quanto non previsto dal presente articolo, nonché al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all'avvio delle prestazioni contrattuali, con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Prestatore di Servizi e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.

Come dichiarato dal Prestatore di servizi in sede di Offerta economica, i costi specifici della sicurezza connessi con l'attività propria di impresa, a carico del Prestatore di servizi medesimo e compresi nell'importo complessivo offerto dell'Offerta economica, sono pari al 0,2% (zero virgola due per cento) dell'importo complessivo offerto.

Come indicato in Capitolato Speciale d'Appalto, i costi della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi di natura interferenziale, a carico del Prestatore di servizi e non compresi nell'importo complessivo dell'Offerta economica, sono definiti in € 20.000,00 (ventimila/00) / anno per un totale di € 100.000,00 (centomila/00) complessivi per tutta la durata quinquennale dell'appalto.

Articolo 11 – Inadempienze e penalità

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. il Prestatore di servizi è soggetto a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

Eventuali disservizi imputabili al Prestatore di Servizi o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella misura e secondo le modalità parimenti ivi indicate.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

L'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di

richiedere al Prestatore di Servizi il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore, con l'incameramento della cauzione prestata. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi del successivo art. 15, salvo il risarcimento di ulteriori danni. In tal caso è corrisposto al Prestatore di Servizi il corrispettivo contrattuale per i servizi effettivamente prestati fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Prestatore di Servizi inadempiente.

Articolo 12 – Responsabilità per danni

Il Prestatore di servizi dovrà adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose ed è tenuta altresì ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Il Prestatore di servizi risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale impiegato nel servizio, sia dei danni causati a terzi ed alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa ed imputabili al Prestatore di servizi o al personale impiegato nel servizio, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

Il Prestatore di servizi è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale impiegato dal Prestatore nel servizio.

A tal fine il Prestatore di servizi ha stipulato idonea/e polizza/e assicurativa/e menzionata/e in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto cui il successivo art. 13 rinvia *integralmente*.

I danni arrecati in esecuzione del servizio sono oggetto di contestazione scritta al Prestatore di servizi stessa con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di

giustificazioni scritte. Ove le giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili, ed il Prestatore di servizi non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Il Prestatore di servizi dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

Il Prestatore di servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Fondazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

Il Prestatore di servizi, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

Il Prestatore di servizi deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale *integralmente* si rinvia.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, Prestatore di servizi ha prodotto alla Fondazione, preliminarmente all'avvio del servizio, copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 – Cessione di credito, di contratto e subappalto

Per quanto attiene alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al cedente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatto divieto al Prestatore di servizi di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi, senza preventiva autorizzazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La Fondazione prende atto che Esaote S.p.a., capogruppo mandataria, in conformità a quanto dichiarato in sede di gara nonché in conformità all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subappalta a Tecnologie Sanitarie S.p.a. le seguenti prestazioni, di cui all'allegato tecnico al contratto di subappalto depositato agli atti della Fondazione:

1. collaudi di accettazione;
2. verifiche di sicurezza elettrica;
3. manutenzione correttiva;
4. manutenzione preventiva;
5. controlli funzionali, tarature e verifiche particolari;
6. manutenzione proattiva;
7. attività di censimento inventariale;
8. attività di spostamento e riattivazione di apparecchiature elettromedicali.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore di servizi, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Fondazione procede a revocare, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

L'eventuale ricorso al subappalto nei casi non previsti dai precedenti commi e la cessione del contratto costituiscono causa di risoluzione del contratto, come previsto dal successivo art.15, con il riconoscimento dei danni nonché delle spese causate, ed il conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso

La Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate ai sensi del precedente art. 11 raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto annuale;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e nei documenti contrattuali e/o inosservanza delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 11, ove integralmente viene richiamato l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto ;
- d) arbitrario abbandono del servizio da parte del Prestatore di servizi;
- e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
- g) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 13, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;
- i) accertata frode o grave negligenza da parte del Prestatore di servizi;
- j) sub-appalto non autorizzato, secondo quanto previsto al precedente art. 14;
- k) cessione del contratto, secondo quanto previsto al precedente art. 14;
- l) cessazione dell'attività conseguente a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dalla Società a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;
- m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le attestazioni e/o abilitazioni richieste per lo svolgimento del Servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alle Società di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

- n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, secondo quanto previsto dal precedente art. 6 bis;
- o) intervenuta misura cautelare o rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la compagine societaria e dei dirigenti del Prestatore di servizi con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del presente contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis codice penale.

Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il presente contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Prestatore di servizi, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Prestatore di servizi nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto della Fondazione di procedere all'acquisizione del servizio, a danno dell'esecutore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto. In ogni caso resta a carico dell'esecutore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior onere rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

L'esecuzione in danno non esime il Prestatore di servizi dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dall'affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, dandone formale comunicazione al Prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad eseguire il contratto,

in conseguenza di cause non imputabili al Prestatore di servizi, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.

In caso di recesso della Fondazione, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 16 – Cauzione definitiva

Il Prestatore di servizi deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale articolo *integralmente* si rinvia.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa

Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

Articolo 18 – Obblighi di riservatezza e segretezza

Il Prestatore di servizi è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione dei dati personali e/o sensibili, ciascuna Impresa costituente il RTI è nominata con separato atto dalla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che ciascuna Impresa è chiamata a trattare in relazione all'esecuzione del contratto per la quota di competenza.

Per effetto di tale nomina, ciascuna Impresa costituente il RTI si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- a) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere impartite dal Titolare;
- b) designare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., gli incaricati del trattamento dei dati personali e dare agli stessi istruzioni scritte;
- c) comunicare alla Fondazione l'elenco dei soggetti designati quali incaricati del trattamento dei dati personali, con obbligo di comunicare ogni eventuale variazione;
- d) designare, ai sensi delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali, gli "amministratori di sistema" e dare agli stessi istruzioni scritte;
- e) comunicare alla Fondazione l'elenco dei soggetti designati quali "amministratori di sistema", con obbligo di comunicare ogni eventuale variazione.

Il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio.

Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale, nonché degli

eventuali subappaltatori e del personale di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Prestatore di servizi potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del prestatore di servizi stesso a gare e appalti.

Il Prestatore di servizi si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Con la stipula del presente contratto, la Società assume altresì gli oneri e gli obblighi previsti all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale articolo integralmente si rinvia.

Gli obblighi in materia di riservatezza permangono in capo al Prestatore di servizi anche oltre la scadenza naturale o cessazione anticipata del contratto.

Articolo 19 – Clausola anti pantouflage

Con riferimento all'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Prestatore di servizi, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Prestatore di servizi medesimo.

Articolo 20 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Prestatore di servizi.
2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Prestatore di servizi. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 21 – Modifiche societarie

Il Prestatore di Servizi si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

Articolo 22 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 23 – Allegati

Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

Allegato A – *Planimetria* locale della Fondazione funzionale all'esecuzione del servizio messo a disposizione del Prestatore di Servizi.

Allegato B – *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)* composto da n. 29 schede, elaborato a norma dell'art 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Si intendono quali allegati, parti integranti ed efficaci del contratto anche se non materialmente acclusi al presente accordo ma conservati presso la Fondazione, i seguenti documenti:

- a) *Capitolato Speciale d'Appalto*, comprensivo dei relativi allegati, sottoscritto per accettazione dal Prestatore di Servizi;
- b) *Progetto di svolgimento del Servizio*, presentato dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- c) *Relazione sugli elementi dell'offerta*, presentata dal Prestatore di Servizi in sede di gara
- d) *Offerta economica n. GG 002066 del 07/11/11*, presentata dal Prestatore di Servizi in sede di gara;
- e) *Verbale di consegna in via d'urgenza* dei "Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso il Policlinico Tor Vergata" sottoscritto in data 26/07/2013;
- f) *Contratto di subappalto* stipulato tra il Esaote S.p.a. e Tecnologie Sanitarie S.p.a.;
- g) Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118*".

Articolo 24 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il Prestatore di servizi dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice

civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 3 - Durata del contratto; art. 4bis – Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi; art. 11 - Inadempienze e penalità; art. 12 - Responsabilità per danni; art. 13 - Copertura assicurativa; art. 15 - Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Allegati.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto, redatto mediante strumenti informatici su n. 20 pagine a video, di cui interamente scritte n. 20 e la n. 21 per n. 16 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente agli allegati in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del legale rappresentante del Prestatore di servizi, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Prestatore di servizi: RTI Esaote S.p.a./Higea S.p.a. a socio unico/Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l./Seab Instruments S.r.l.

Il Legale Rappresentante della mandataria Esaote S.p.A. Procuratore Speciale Emilio Fontana

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Validità firma digitale dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Validità firma digitale dal 15/10/2014 al 14/10/2017